



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted]/24 SENT.
N. [redacted]/24 CHON.
N. [redacted]/18 R.G.A.C.
N. [redacted] RES

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Il Giudice di Pace di [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] Ruolo Generale Affari Contenziosi 2019 in data 29 maggio 2019 e riservata per la decisione alla udienza del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto risarcimento danni.

TRA

[redacted]
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio indicato in atti

-ATTORE -

CONTRO

SKY ITALIA SRL

- CONVENUTA CONTUMACE -

CONCLUSIONI: come da note scritte inviate dal difensore della parte attrice via Pec attesa la modalità cartolare della trattazione della causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Parte attrice nel presente giudizio conveniva la società Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di accertare l'inesistenza del credito di €. 73,60 vantato da quest'ultima e relativo alla fattura di cui agli atti oltre alla richiesta di risarcimento del danno, quantificato nella somma di €. 500,00 (anche quale indennizzo

di i ta ai
recl re di
qua ssi e
riva on il
favv iziale
da c

Assumeva di avere in essere un contratto per abbonamento a servizi televisivi forniti da parte della convenuta con codice cliente n. [REDACTED] e che, benché, inoltrasse disdetta da contratto con la società convenuta, la stessa, manteneva in essere il servizio addebitandone i costi ed emettendo fattura per €. 73,60.

Inutili risultavano gli innumerevoli contatti e reclami con operatori del *call center* della convenuta società, da ultimo l'esperimento del tentativo di conciliazione attraverso l'Organo di mediazione, anch'esso risultato vano.

Nessuno si costituiva per Società convenuta, la quale, attesa la regolarità della notifica della citazione, veniva dichiarata contumace.

La domanda è fondata, con conseguente accoglimento della stessa per quanto di ragione e nei limiti di cui si dirà.

Ritenuto che l'oggetto della domanda è la richiesta di accertamento di tutto o parte dell'in ssoché
costan ell'art.
2697 rfferma
titolar izio di
accert te del
servizi mento
dell'in sivi al
passag combe
sulla s redito,
la prov
La Su parte
promc rovare
l'inesistenza del credito.

Detto questo, parte attrice dimostrava per *tabulas* di aver inviato nell'ottobre del 2018 comunicazione di disdetta regolarmente ricevuta dalla società convenuta e che,

Ritenuto che ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 206/2005, il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, in caso di attivazione di servizi non richiesti all'utente non può essere richiesta alcuna prestazione.

Pertanto, si dichiara assolutamente non dovuta la somma di € 73,60, in favore della società Sky Italia spa e che la somma di € 500,00 richiesta dalla parte attrice quale indennizzo per servizi non richiesti e per ogni giorno di attivazione così

con
alla

Le altre spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. [redacted] con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti di Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella causa iscritta al numero di ruolo [redacted]/19, sulle conclusioni delle parti, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, **dichiara l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 73,60** in favore della società convenuta e relativa alla fattura n. [redacted] emessa il 01.12.2018;
- **Condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un indennizzo pari ad € 500,00** attrice quale indennizzo per servizi non richiesti pari ad € 5,00 per ogni giorno di attivazione così come riconosciuto dall'art. 8 della delibera AGCOM n. 73/11/CONS. oltre indennizzo alla mancata risposta ai reclami;
- Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte attrice, e per essa, disgiuntamente ai procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole complessivamente in € 43,00 per spese ed € 330,00 per competenze professionali, oltre maggiorazione al 15 %, IVA e CPA come per legge.

[redacted] 07 gennaio 2021.



Il Giudice di Pace

[redacted signature]

Depositato in Cancelleria

30 GEN. 2021

Il Direttore Amministrativo

[redacted signature]